



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUNO | PAOLO ANTONIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IAPPELLI | MIRIAM | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PERINELLI | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19403/2015
depositato il 22/10/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK502R301386 IRAP 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 19403/2015

UDIENZA DEL

18/04/2017 ore 10:30

N°

10666/22/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

02/5/17

Il Segretario

www.comptributario.com

IN FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato all'agenzia delle Entrate-Roma 2, in persona del direttore *pro-tempore*, la s.a.s. C., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal ... in virtù di procura in calce, chiedeva che questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensione del provvedimento impugnato, annullasse l'avviso di accertamento n. TK502R301386/2015, con il quale l'amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi dichiarati per l'anno 2010, mediante recupero a tassazione di costi sostenuti nell'anno precedente, documentati da fatture emesse dalla ditta Zedda Claudio per complessivi € 71.000,00, in relazione ad opere di sistemazione di piazzale destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, consistente in deposito giudiziario.

Denunciava la ricorrente l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, siccome eseguita a mezzo servizio postale, in mancanza di necessaria relata di notifica.

Eccepiva, poi, la nullità dell'atto anzidetto per mancanza di motivazione; per mancato assolvimento dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; per violazione dell'art. 12 comma 7 legge 211/2000, a cagione della mancata osservanza del termine di sessanta giorni dall'inoltro delle osservazioni di essa ricorrente, in risposta a specifica richiesta di integrazione documentale, prima che l'Ufficio finanziario potesse procedere ad accertamento.

2. Si costituiva in giudizio l'agenzia delle Entrate, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.

3. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.

IN DIRITTO

1. Le preliminari eccezioni formali sollevate dalla ricorrente sono tutte manifestamente infondate.

Lo è, in primo luogo, la questione relativa alla ritualità della notifica, essendo pacifico che, a mente dell'art. 16 d.lgs n. 546 del 1992, le notifiche degli atti impositivi possano aver luogo in forma "*diretta*", a mezzo del servizio postale, senza il ricorso all'ufficiale giudiziario.

www.comunicazione.it

In presenza di siffatta modalità notificatoria, la mancanza di relata di notifica non è causa di inesistenza giuridica dell'atto, ma mera irregolarità, peraltro non opponibile dal destinatario, trattandosi di adempimento previsto nel suo esclusivo interesse.

L'assunto che precede è in linea, peraltro, con ricorrente insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 14245 del 08/07/2015, rv. 635878 - 01, secondo cui *in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse; id Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014, rv. 631551 - 01, secondo cui *in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.**

Del tutto infondata è l'eccezione di difetto di motivazione o di mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto che l'opposto atto di accertamento reca tutte le informazioni necessarie affinché il destinatario sia reso edotto delle ragioni della pretesa impositiva e dell'entità della rettifica argomentatamente effettuata sul dichiarato reddito d'impresa, mediante disconoscimento di costi indebitamente portati in deduzione e conseguente recupero a tassazione.

Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 12 comma 7 legge 211/2000, per inosservanza del termine dilatorio ivi previsto. Ed infatti, come correttamente osservato dalla resistente amministrazione nelle sue controdeduzioni, la norma trova applicazione solo in

caso di consegna del verbale di fine operazioni di verifica, ipotesi che, in tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie.

2. Venendo, ora, al profilo sostanziale della controversia, si osserva che la società ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività imprenditoriale, consistente – per quanto si è detto – nell'attività di deposito giudiziario, regolarmente autorizzata.

La pretesa è infondata, stante la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio.

E', infatti, pacifico in atti, alla stregua della documentazione prodotta e delle incontestate affermazioni di parte, che i costi controversi si riferiscono alle opere di sistemazione dello spiazzale da adibire a deposito, per complessivi € 71.000,00, regolarmente fatturati. Sennonché, è pure pacifico che tali costi, di sicura inerenza, siano stati sostenuti nell'anno 2010, ove invece l'attività di deposito è stata avviata solo nell'anno successivo, in esito all'inserimento della società nel relativo elenco delle imprese autorizzate, formalizzato il 16.3.2011.

Orbene, è noto che, a mente dell'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in tema di reddito d'impresa vige il principio di competenza, quanto all'imputazione dei costi, ammissibile solo con riferimento all'anno di esercizio in cui siano sostenuti. Ed è altrettanto noto che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16349 del 17/07/2014, rv. 632246 - 01)

E', del resto, ineccepibile il rilievo contestativo dell'Ufficio finanziario, secondo cui, trattandosi di costi ad utilità pluriennale, quand'anche l'attività d'impresa fosse stata, di fatto, intrapresa nell'anno 2010, gli stessi costi avrebbero dovuto essere *spalmati* nell'arco di tempo consentito ed imputati all'anno di riferimento soltanto *pro-quota*, ossia per la quota di relativa competenza.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, nei termini di cui al dispositivo.

In ragione della natura ed entità del giudizio e delle ragioni della decisione, si reputa sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2017.

IL PRESIDENTE EST.
Paolo Antonio Bruno



www.commercialedirettorio.com